



Procedura di consultazione concernente la modifica della legge sulle banche – Concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica Presentazione strutturata delle modifiche previste rispetto al diritto vigente

L'avamprogetto è decisivo per le modifiche previste

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Legge sulle banche dell'8 novembre 1934¹	Legge sulle banche dell'8 novembre 1934²
<i>Art. 3g cpv. 1 e 2</i>	
¹ La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità.	La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità.
² La FINMA è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. ...	² Essa è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. ...
<i>Art. 5³</i>	<i>Art. 5</i>
	¹ Il Consiglio federale definisce gli elementi della pubblicazione. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi.
	² La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.
	<i>Art. 10 cpv. 4 lett. a^{bis}</i>
	⁴ Dopo aver consultato la Banca nazionale e la FINMA, il Consiglio federale disciplina:

¹ RS 952.0

² RS 952.0

³ Abrogato dall'all. n. 15 della LF del 22 giu. 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207 5205; FF 2006 2625).



<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	a ^{bis} . la pubblicazione;
<i>Art. 10a</i>	<i>Art. 10a</i>
<p>¹ Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.</p>	<p>¹ Se, malgrado l'attuazione delle esigenze particolari, a una banca di rilevanza sistemica oppure alla sua società madre è accordato un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione, il Consiglio federale ordina contestualmente, per la durata di tale sostegno, misure concernenti le retribuzioni.</p>
<p>² Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:</p> <p>a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;</p> <p>b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione.</p>	<p>² Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare:</p> <p>a. vietare del tutto o in parte il versamento di retribuzioni variabili;</p> <p>b. ordinare adeguamenti del sistema di retribuzione;</p> <p>c. obbligare la banca a chiedere alle persone che vi esercitano o esercitavano una funzione direttiva e sono corresponsabili in modo determinante della necessità dell'aiuto statale la restituzione delle retribuzioni variabili già versate.</p>
<p>³ Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.</p>	<p>³ Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere in modo vincolante nei loro sistemi di retribuzione una riserva che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile e di chiedere la restituzione delle retribuzioni variabili già versate qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo.</p>
	⁴ La FINMA verifica l'attuazione delle misure concernenti le retribuzioni.
	<i>Art. 10b</i>
	¹ Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la FINMA e la Banca nazionale collaborano a stretto contatto per evitare e gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica.
	² Dopo aver consultato la Banca nazionale, la FINMA informa immediatamente il DFF, qualora dalla sua valutazione risulti che per la banca di rilevanza sistemica si prospetta la probabilità di un aiuto statale diretto o indiretto con fondi della Confederazione. La FINMA e la Banca nazionale comunicano al DFF le loro valutazioni. La FINMA valuta in particolare il rischio per la banca di rilevanza sistemica interessata. La Banca nazionale valuta in particolare i rischi per l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.
<i>Art. 12 Capitale di riserva</i>	<i>Art. 12 Capitale di riserva</i>
<p>¹ Mediante modifica dello statuto, l'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Lo statuto indica l'ammontare nominale dell'aumento di capitale a cui può procedere il consiglio d'amministrazione.</p>	<p>¹ Gli statuti possono autorizzare il consiglio d'amministrazione ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Indicano il limite superiore fino al quale il consiglio d'amministrazione può aumentare il capitale.</p>

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<p>² Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrano nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.</p>	<p>² Se decide di aumentare o ridurre il capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d'amministrazione emana le disposizioni necessarie qualora non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale.</p>
<p>³ Per il resto, si applicano le disposizioni del CO⁴ sull'aumento autorizzato del capitale, eccezione fatta per le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. articolo 651 capoversi 1 e 2 (limitazioni temporali e inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale); b. articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); c. articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); d. articolo 656b capoversi 1 e 4 (limitazioni inerenti all'ammontare dell'aumento autorizzato del capitale di partecipazione). 	<p>³ Dopo ogni aumento del capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d'amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica gli statuti. La decisione relativa alla modifica degli statuti e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione devono risultare da un atto pubblico.</p>
	<p>⁴ Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrano nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.</p>
	<p>⁵ Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del CO⁵ sull'aumento ordinario del capitale (art. 650–652h CO) e sui buoni di partecipazione (art. 656a–656g CO), eccezione fatta per le seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. articolo 650 (deliberazione dell'assemblea generale); b. articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione); c. articolo 652d (aumento mediante capitale proprio); d. articolo 656b capoverso 1 (limitazione inerente all'ammontare dell'aumento del capitale di partecipazione).
<p><i>Art. 13 cpv. 1, 2, 6 e 8</i></p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1, 2, frase introduttiva, 6 e 8, frase introduttiva</i></p>

⁴ RS 220

⁵ RS 220

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
¹ L'assemblea generale può deliberare un aumento condizionale del capitale azionario o del capitale di partecipazione stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.	¹ L'assemblea generale può deliberare un capitale convertibile condizionale stabilendo negli statuti che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.
² L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale dell'aumento condizionale del capitale. Essa stabilisce nello statuto: <ul style="list-style-type: none"> a. il numero, il tipo e il valore nominale delle azioni e dei buoni di partecipazione; b. i criteri secondo i quali va calcolato il prezzo d'emissione; c. la soppressione del diritto d'opzione degli azionisti e dei partecipanti; d. la limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative e dei nuovi buoni di partecipazione nominativi. 	² L'assemblea generale può limitare negli statuti l'ammontare nominale del capitale convertibile condizionale. Essa stabilisce negli statuti:
⁶ La deliberazione del consiglio di amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio. Il blocco del registro è escluso.	⁶ La deliberazione del consiglio d'amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio.
⁸ Le disposizioni del CO ⁶ sull'aumento condizionale del capitale non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> a. articolo 653a capoverso 2 (conferimento minimo); b. articolo 653d capoverso 2 (tutela dei titolari di un diritto di conversione o d'opzione); c. articolo 653i (abrogazione). 	⁸ Le disposizioni del CO ⁷ sull'aumento del capitale condizionale (art. 653–653i) non si applicano, eccezion fatta per le seguenti:
<i>Art. 14 al. 6</i>	<i>Art. 14 cpv. 6</i>
⁶ Ogni titolare di buoni di partecipazione può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da titolari di buoni di partecipazione che detengano insieme almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a–697g CO.	⁶ I titolari di buoni di partecipazione possono proporre all'assemblea generale l'istituzione di una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei loro diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, essi possono chiedere entro il termine di tre mesi l'istituzione giudiziale di una verifica speciale se insieme detengono almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697c–697h ^{bis} CO ⁸ .
<i>Art. 14b Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative</i>	<i>Art. 14b Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative</i>
¹ Per l'acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l'obbligo di annunciare, l'onere della prova e l'obbligo di identificazione	¹ Chiunque acquista buoni di partecipazione non quotati deve annunciare entro un mese alla banca cooperativa l'acquisto, il proprio nome e cognome o la ragione sociale della propria ditta nonché il proprio indirizzo.

⁶ RS 220⁷ RS 220⁸ RS 220

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
come per l'acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i-697k e 697m CO).	
² La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa.	² Il titolare deve comprovare di possedere il buono di partecipazione e identificarsi nel modo indicato di seguito: <ul style="list-style-type: none"> a. in qualità di persona fisica: con l'originale o la copia di un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre; b. in qualità di persona giuridica svizzera: con un estratto del registro di commercio; c. in qualità di persona giuridica estera: con l'estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o con un documento equivalente.
³ Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l CO).	³ Il titolare deve annunciare alla banca cooperativa ogni modifica del suo nome o cognome, della sua ditta oppure del suo indirizzo.
	⁴ L'obbligo di annunciare non sussiste se i buoni di partecipazione rivestono la forma di titoli contabili secondo la legge del 3 ottobre 2008 ⁹ sui titoli contabili. La banca cooperativa designa l'ente di custodia presso il quale i buoni di partecipazione sono depositati o nel cui registro principale sono iscritti; l'ente di custodia deve avere sede in Svizzera.
	⁵ Oltre all'obbligo di annunciare secondo i capoversi 1-4, anche agli aventi economicamente diritto si applica un obbligo di annunciare. L'articolo 697j CO è applicabile per analogia.
	⁶ La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci della cooperativa i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto che le sono stati annunciati.
	⁷ Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le seguenti prescrizioni: <ul style="list-style-type: none"> a. contiene il nome e il cognome o la ditta nonché l'indirizzo dei titolari di buoni di partecipazione e degli aventi economicamente diritto; b. contiene la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di buoni di partecipazione; c. i documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui al presente articolo devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.
	⁸ L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.
<i>Art. 26 cpv. 1 lett. h</i>	<i>Art. 26 cpv. 1 lett. h e i</i>
¹ La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:	¹ La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può:

⁹ RS 957.1

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
h. concedere una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie.	h. ordinare una moratoria e una proroga delle scadenze, tranne che per i crediti coperti da pegno delle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie; i. ordinare l'ammortamento di fondi propri di base supplementari.
<i>Art. 30 cpv. 3, secondo periodo</i>	<i>Art. 30 cpv. 3, secondo periodo</i>
³ ... La legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione non è applicabile.	³ ... La legge del 3 ottobre 2003 ¹⁰ sulla fusione (LFus) non è applicabile
	<p>Capo undicesimo a: Concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica</p> <p><i>Art. 32a Concessione di garanzie in caso di dissesto</i></p> <p>¹ La Confederazione può concedere alla Banca nazionale garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati a banche di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. La Confederazione valuta i rischi connessi alla concessione delle garanzie in caso di dissesto considerando, in particolare, il privilegio nel fallimento secondo l'articolo 32h.</p> <p>² Con una garanzia in caso di dissesto la Confederazione si impegna ad assumersi, al termine di una procedura di fallimento bancario nei confronti del mutuatario e nella misura dell'importo della garanzia, l'eventuale perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione, compresi gli interessi maturati e il premio di rischio della Banca nazionale (art. 32c cpv. 2 e 3).</p> <p>³ Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il mutuatario ha esaurito le fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi. La Banca nazionale conferma che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di alcuna garanzia adeguata per garantire mutui straordinari a sostegno della liquidità. La FINMA conferma che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono di altre fonti di finanziamento; b. la FINMA ha avviato una procedura di risanamento o l'avvio di tale procedura è imminente; c. la FINMA conferma che il mutuatario è solvibile o che esiste un piano di risanamento; d. senza la concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sussiste il rischio di un grave pregiudizio per l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero; e. i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono adeguati e necessari per il risanamento del mutuatario.

¹⁰ RS 221.301

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p>⁴ Non sussiste alcun diritto alla concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale al mutuatario.</p> <p><i>Art. 32b Stanziamento del credito</i></p> <p>Lo stanziamento del credito d'impegno necessario è retto dall'articolo 28 della legge federale del 7 ottobre 2005¹¹ sulle finanze della Confederazione (LFC).</p> <p><i>Art. 32c Premio per la messa a disposizione, premio di rischio, interessi e costi per prestazioni di terzi</i></p> <p>¹ La Confederazione ha diritto a un premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto. Il premio per la messa a disposizione è commisurato all'ammontare della garanzia in caso di dissesto ed è stabilito nel singolo caso.</p> <p>² A titolo di compensazione dei rischi assunti con il mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto, la Confederazione e la Banca nazionale hanno diritto a un premio di rischio ciascuna. I premi di rischio sono commisurati all'ammontare dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto erogati e sono stabiliti nel singolo caso. La Confederazione e la Banca nazionale possono adeguare il proprio premio di rischio, in particolare in base all'evoluzione della situazione di rischio.</p> <p>³ La Banca nazionale ha diritto a riscuotere interessi sui mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.</p> <p>⁴ La Banca nazionale addebita i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio al mutuatario nel quadro della concessione del mutuo e accredita alla Confederazione il premio per la messa a disposizione e il premio di rischio che le spetta.</p> <p>⁵ Nell'ambito di una procedura di fallimento la Banca nazionale è autorizzata e tenuta a far valere, a nome della Confederazione, i premi per la messa a disposizione e i premi di rischio maturati che spettano alla Confederazione.</p> <p>⁶ I costi per prestazioni di terzi sostenuti dalla Confederazione, dalla Banca nazionale o dalla FINMA nell'ambito della concessione, della gestione, della liquidazione, della sorveglianza e della verifica dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono addebitati al mutuatario.</p> <p><i>Art. 32d Contratti</i></p> <p>I dettagli concernenti i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la garanzia in caso di dissesto e i relativi premi, interessi e costi sono disciplinati nei contratti conclusi tra la Confederazione e la Banca nazionale nonché tra la Banca nazionale e il mutuatario.</p> <p><i>Art. 32e Rimborso</i></p> <p>Il mutuatario deve rimborsare i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto prima degli altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso. È fatto salvo il rimborso anticipato di altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso se non sono più coperti da garanzie sufficienti a seguito di cambiamenti</p>

¹¹ RS 611.0

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p>del mercato o se la Confederazione ha previamente acconsentito a un rimborso anticipato in casi motivati.</p> <p><i>Art. 32f</i> <i>Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto</i></p> <p>¹ Durante il periodo di validità di un contratto relativo a un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto e, se tale contratto viene rescisso, fino al rimborso integrale dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e al pagamento integrale degli interessi e dei premi maturati di cui all'articolo 32c, al mutuatario e alle sue filiali dirette o indirette non è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone all'interno e al di fuori del gruppo del mutuatario; b. restituire apporti di capitale; c. concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo. <p>² Nel caso delle operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è ammesso l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.</p> <p>³ Il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono né compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e il pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all'articolo 32c né astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all'articolo 32c.</p> <p>⁴ I divieti di cui al capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un'unità della società terza.</p> <p><i>Art. 32g</i> <i>Riduzione dei rischi, sorveglianza e rapporti</i></p> <p>¹ Dopo l'erogazione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto la FINMA e la Banca nazionale quale mutuante provvedono, per quanto possibile, affinché i rischi della Confederazione derivanti dalle garanzie in caso di dissesto vengano ridotti.</p> <p>² La FINMA sorveglia l'utilizzo dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 32f e ne fa rapporto al DFF almeno mensilmente.</p> <p><i>Art. 32h</i> <i>Privilegio nel fallimento per crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto</i></p> <p>¹ I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, i premi maturati della Banca nazionale e della Confederazione e gli interessi maturati di cui all'articolo 32c sono collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 della legge dell'11 aprile 1889¹² sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).</p>

¹² RS 281.1

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p>² All'interno della seconda classe, i crediti di cui all'articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF e i crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati di cui all'articolo 51b della presente legge devono essere soddisfatti prioritariamente.</p> <p><i>Art. 32i</i> <i>Esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto</i></p> <p>¹ L'esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto presuppone che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. la Banca nazionale abbia fatto valere interamente, nell'ambito della procedura di fallimento, i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, gli interessi maturati, il suo premio di rischio e, a nome della Confederazione, il premio per la messa a disposizione e quello di rischio maturati; e b. la procedura di fallimento si sia conclusa con decisione passata in giudicato. <p>² Eventuali ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto sono definite dalla Confederazione e dalla Banca nazionale nel contratto relativo alla garanzia in caso di dissesto.</p> <p><i>Art. 32j</i> <i>Esigibilità dei crediti coperti</i></p> <p>Il credito che sorge da una perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato.</p> <p><i>Art. 32k</i> <i>Scambio di informazioni e trattamento dei dati</i></p> <p>¹ Il DFF, la FINMA e la Banca nazionale si scambiano informazioni non accessibili pubblicamente e necessarie per l'esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, garanzie in caso di dissesto e garanzie o per il monitoraggio del mercato.</p> <p>² La FINMA e la Banca nazionale forniscono al DFF in particolare tutte le informazioni che il quest'ultimo ritiene essenziali per la valutazione dei rischi per le finanze della Confederazione in vista della concessione, gestione, sorveglianza, verifica e liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto. Il DFF inoltra al Controllo federale delle finanze le informazioni e i documenti di cui questa necessita per poter valutare i mutui a sostegno della liquidità, le garanzie in caso di dissesto e i relativi impegni finanziari della Confederazione.</p> <p>³ Il DFF, la FINMA, la Banca nazionale e il Controllo federale delle finanze nonché i terzi cui si fa capo per l'esecuzione del presente capo possono trattare i dati personali e i dati di persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020¹³ sulla protezione dei dati e i dati di persone giuridiche degni di particolare protezione ai sensi della legge del 21 marzo 1997¹⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché altre informazioni, se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la</p>

¹³ RS 235.1

¹⁴ RS 172.010

Diritto vigente	Modifiche previste
	liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, garanzie in caso di dissesto e garanzie o per il monitoraggio del mercato.
	<i>Art. 46 cpv. 1 lett. d</i>
	<p>¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:</p> <p>d. viola gli obblighi di cui all'articolo 32f.</p>
	<p>Capo quattordicesimo a: Disposizioni concernenti mutui a sostegno della liquidità, garanzie, ulteriori misure e transazioni relative alla fusione attuati in virtù dell'ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo 2023¹⁵</p> <p><i>Art. 51a Campo di applicazione</i></p> <p>Il presente capo si applica ai mutui a sostegno della liquidità, alle garanzie, alle ulteriori misure e alle transazioni relative alla fusione attuati in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 2023¹⁶ concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 2023¹⁷.</p> <p><i>Art. 51b Mutui supplementari a sostegno della liquidità</i></p> <p>¹ D'intesa con la Banca nazionale, il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la Banca nazionale può erogare per gruppo finanziario.</p> <p>² La Banca nazionale definisce le condizioni per l'erogazione dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell'importo massimo stabilito secondo il capoverso 1, può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche facenti parte del medesimo gruppo finanziario di rilevanza sistemica.</p> <p>³ Gli articoli 32a capoverso 3, 32c capoversi 3 e 6, 32f e 51e capoverso 1 si applicano per analogia anche ai mutui supplementari a sostegno della liquidità.</p> <p>⁴ I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati sono collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF¹⁸. All'interno della seconda classe, i crediti di cui all'articolo 219 capoverso 4 lettere a–f LEF devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno</p>

¹⁵ RS 952.3

¹⁶ RS 952.3

¹⁷ RU 2023 136

¹⁸ RS 281.1

Diritto vigente	Modifiche previste
	<p>della liquidità e questi, a loro volta, prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.</p> <p><i>Art. 51c</i> <i>Relazione tra mutui supplementari a sostegno della liquidità e mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto</i></p> <p>Se a una banca sono stati concessi mutui supplementari a sostegno della liquidità in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 2023¹⁹ concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 2023²⁰, deve delinearsi l'esaurimento di questi mutui prima che le possano essere versati i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo il capo undicesimo <i>a</i>. La Banca nazionale conferma nei confronti del DFF l'esaurimento dei mutui supplementari a sostegno della liquidità.</p> <p><i>Art. 51d</i> <i>Mutui a sostegno della liquidità coperti da garanzie in caso di dissesto</i></p> <p>Ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto concessi per la continuazione dell'attività del mutuatario, in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 2023²¹ concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 2023²², si applicano per analogia gli articoli 32a, ad eccezione del capoverso 3 lettere b ed e, 32b–32k e 46 capoverso 1 lettera d e 51e.</p> <p><i>Art. 51e</i> <i>Ulteriori misure della FINMA</i></p> <p>¹ In relazione ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l'articolo 51d la FINMA può esigere la sostituzione integrale o parziale dell'organo responsabile dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo nonché dell'organo di direzione del mutuatario e decidere ulteriori misure analogamente a quanto disposto nell'articolo 26.</p> <p>² In relazione ai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l'articolo 51d, al momento dello stanziamento del credito la FINMA può ordinare al mutuatario o al gruppo finanziario di ammortizzare fondi propri di base supplementari.</p> <p><i>Art. 51f</i> <i>Deroghe alla legge sulla fusione</i></p> <p>¹ Alle transazioni secondo la LFus²³ eseguite da banche assoggettate alla vigilanza della FINMA di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica e attive a livello internazionale con banche analoghe o società di un altro gruppo, si applica quanto segue, se ciò è necessario per la tutela dell'economia svizzera e del sistema finanziario svizzero:</p>

¹⁹ RS 952.3

²⁰ RU 2023 136

²¹ RS 952.3

²² RU 2023 136

²³ RS 221.301

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p>a. l'esecuzione di queste transazioni non richiede alcuna decisione delle assemblee generali delle società partecipanti se la transazione avviene d'intesa con la FINMA;</p> <p>b. gli articoli 11, 14, 15 e 16 LFus non sono applicabili se la transazione avviene d'intesa con la FINMA;</p> <p>c. d'intesa con la FINMA, è possibile derogare a ulteriori requisiti della LFus relativi alle transazioni, se le circostanze particolari lo esigono; in questo caso la FINMA consulta previamente le autorità cantonali del registro di commercio interessate e l'Ufficio federale del registro di commercio.</p> <p>² Le decisioni della FINMA sono vincolanti per le autorità del registro di commercio.</p> <p><i>Art. 51g Garanzia a copertura delle perdite</i></p> <p>¹ Nel quadro di una transazione secondo la LFus²⁴ tra banche assoggettate alla vigilanza della FINMA di rilevanza sistemica o che fanno parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica e che sono attive a livello internazionale, la Confederazione può concedere alla banca assuntrice una garanzia a copertura delle perdite per gli attivi da liquidare della banca assunta.</p> <p>² Per la concessione della garanzia a copertura delle perdite, in caso di urgenza lo stanziamento di un credito d'impegno necessario deve essere chiesto secondo l'articolo 28 LFC²⁵. La garanzia a copertura delle perdite ammonta al massimo a 9 miliardi di franchi svizzeri.</p> <p>³ Per l'esercizio del diritto al pagamento della garanzia a copertura delle perdite devono essere adempiute le seguenti condizioni:</p> <p>a. tutti gli attivi da liquidare sono stati realizzati definitivamente;</p> <p>b. la banca assuntrice ha sostenuto perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sugli attivi da liquidare;</p> <p>c. la FINMA sorveglia l'adempimento delle condizioni di cui alle lettere a e b e conferma alla Confederazione le perdite definitive di 5 miliardi di franchi svizzeri sostenute dalla banca assuntrice e le perdite definitive da coprire con la garanzia.</p> <p>⁴ I dettagli concernenti la garanzia a copertura delle perdite sono disciplinati in un contratto di garanzia concluso tra la Confederazione e la banca assuntrice. La Confederazione può addebitare interamente o in parte alla banca assuntrice i costi per la strutturazione, la messa a disposizione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione della garanzia.</p> <p>⁵ A prescindere da eventuali obblighi contrattuali o legali di mantenimento del segreto, la banca assuntrice e quella da assumere sono tenute a trasmettere alla Confederazione e ai terzi cui fa capo quest'ultima tutte le informazioni necessarie concernenti una garanzia a copertura delle perdite e a mettere loro a disposizione, su richiesta, tutti i documenti rilevanti, compresi tutti i contratti e le chiusure contabili nonché i relativi documenti di base.</p> <p><i>Art. 51h Scambio di informazioni</i></p> <p>Per l'esecuzione del presente capo si applica per analogia l'articolo 32k.</p>

²⁴ RS 221.301

²⁵ RS 611.0

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
	<p><i>Art. 51i</i> <i>Esame del presente capo</i></p> <p>Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ... il Consiglio federale esamina le disposizioni del presente capo. Ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli eventuali bisogni di abrogazione o di modifica di leggi.</p>
<i>Art. 52a</i>	<i>Art. 52a</i>
Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonandole con gli obiettivi in materia di vigilanza dei mercati finanziari secondo la legge del 22 giugno 2007 ²⁶ sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli interventi legislativi necessari.	<i>Abrogato</i>
Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005²⁷	Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005²⁸
	<i>Art. 46 cpv. 2 lett. f</i>
	² Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: f. le offerte pubbliche di acquisto (art. 83 lett. u).
<i>Art. 83 lett. u</i>	<i>Art. 83 lett. u</i>
Il ricorso è inammissibile contro: u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della L del 19 giu. 2015 sull'infrastruttura finanziaria);	Il ricorso è inammissibile contro: u. le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125–141 della legge del 19 giugno 2015 ²⁹ sull'infrastruttura finanziaria [LInFi]); in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile se il Tribunale amministrativo federale ha deciso in prima istanza in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 ^{bis} LInFi;
	<i>Art. 100 cpv. 2 lett. e</i>
	² Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: e. del Tribunale amministrativo federale in materia di offerte pubbliche di acquisto decise da quest'ultimo in prima istanza in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 ^{bis} LInFi ³⁰ ;

²⁶ RS 956.1

²⁷ RS 173.110

²⁸ RS 173.110

²⁹ RS 958.1

³⁰ RS 958.1

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889³¹	Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento dell'11 aprile 1889³²
<i>Art. 219 cpv. 4 Seconda classe lett. g</i>	<i>Art. 219 cpv. 4 Seconda classe lett. g</i>
⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:	⁴ I crediti non garantiti da pegno, come pure le quote non soddisfatte di quelli garantiti, sono collocati nell'ordine seguente sull'intera massa residuale del fallimento:
<i>Seconda classe</i>	<i>Seconda classe</i>
	g. I crediti della Banca nazionale svizzera derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e gli interessi maturati secondo l'articolo 51b LBCR nonché quelli derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo l'articolo 32a LBCR, gli interessi e i premi maturati secondo l'articolo 32c LBCR. I crediti di cui alle lettere a–f devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e questi, a loro volta, prima dei crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto nonché degli interessi e dei premi maturati.
<i>Art. 220 cpv. 1</i>	<i>Art. 220 cpv. 1</i>
¹ I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto.	¹ I creditori della medesima classe concorrono fra loro a parità di diritto; è fatto salvo l'articolo 219 capoverso 4 Seconda classe lettera g.
Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007³³	Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno 2007³⁴
<i>Art. 19 Responsabilità</i>	<i>Art. 19 Responsabilità</i>
¹ Fatto salvo il capoverso 2, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958 ³⁵ sulla responsabilità.	¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958 ³⁶ sulla responsabilità.
² La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e	² La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a. hanno violato importanti doveri d'ufficio; e

³¹ RS 281.1

³² RS 281.1

³³ RS 956.1

³⁴ RS 956.1

³⁵ RS 170.32

³⁶ RS 170.32

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.	b. i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.
	³ Se è invocata la responsabilità per atti commessi dal consiglio di amministrazione in merito ad affari di grande portata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b, il DFF emana una decisione sulle pretese litigiose avanzate da terzi o dalla Confederazione contro la FINMA.
Legge sull'infrastruttura finanziaria del 19 giugno 2015³⁷	Legge sull'infrastruttura finanziaria del 19 giugno 2015³⁸
<i>Art. 140 cpv. 1</i>	<i>Art. 140 cpv. 1</i>
¹ Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA.	¹ Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA; è fatto salvo il ricorso presentato direttamente al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 141 capoverso 1 ^{bis} .
<i>Art. 141 cpv. 1 e 2</i>	<i>Art. 141 cpv. 1, secondo periodo, 1bis e 2</i>
¹ Le decisioni della FINMA in materia di OPA possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 2005 ³⁹ sul Tribunale amministrativo federale.	¹ ... Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione.
	^{1bis} Se la FINMA ha deciso in materia di OPA in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA ⁴⁰ e se la Commissione emana una decisione al riguardo, è possibile impugnare la decisione con ricorso entro il termine di cinque giorni di borsa direttamente dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Se una decisione della Commissione è impugnata dinanzi alla FINMA e il caso in materia di OPA richiede una decisione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA, la FINMA trasmette il ricorso senza indugio al Tribunale amministrativo federale. Se il Tribunale amministrativo federale giudica in prima istanza, il ricorso al Tribunale federale è ammesso.
² Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.	² I ricorsi di cui al presente articolo non hanno effetto sospensivo.

³⁷ RS 958.1

³⁸ RS 958.1

³⁹ RS 173.32

⁴⁰ RS 956.1